



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

*La riforma del Terzo settore: le novità sul
Codice del Terzo settore e sull'impresa sociale*

La revisione della normativa sull'impresa sociale

Lorenzo Portento

*Dottore Commercialista - Componente della Commissione Terzo
Settore e Non Profit dell'ODCEC di Roma*

Roma, 30 novembre 2017





L'IMPRESA SOCIALE (vecchia normativa)	LA NUOVA IMPRESA SOCIALE
Legge 118/2005	Legge 106/2016
D.LGS. 155/2006	D.LGS. 112/2017



Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112
(pubblicato sulla G.U. del 19 luglio 2017 n. 167),
attuativo
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106,
**ha lo scopo di rilanciare e rafforzare il ruolo
dell'impresa sociale.**



L'articolo 1, c. 5, ricapitola le fonti di disciplina delle imprese sociali:

- “ il Dlgs 112/2017;
- “ il codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017);
- “ in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

L'impresa sociale rientra nel perimetro degli enti del Terzo settore.



Le principali novità

- Ridefiniti ed ampliati i campi di attività;
- Possibilità di remunerazione del capitale conferito dai soci;
- Misure di sostegno: incentivi fiscali e raccolta di capitale di rischio tramite portali on line;



Definizione di impresa sociale (art.1)

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli **enti privati**, costituiti anche in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale **un'attività d'impresa di interesse generale**, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.



Non possono acquisire la qualifica:

- Le società costituite da un unico socio PF;
- Le amministrazioni pubbliche (art.1, c2, DLgs 165/2001);
- Gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Tali enti non possono neanche esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, il controllo di un impresa sociale ex art.2359 c.c. (art.4 D.Lgs. 112/2017)



Agli **Enti religiosi civilmente riconosciuti** si applicano le disposizioni di cui al DLgs 112/2017 limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (art.2)

” Adozione di un Regolamento

” Costituzione di un patrimonio destinato e separazione delle scritture contabili

Le **cooperative sociali e loro consorzi** di cui alla L.381/91 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali

” Le disposizioni del D.Lgs.112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili (art.1, c.4)



**L'attività d'impresa di interesse generale (art.2)
deve essere svolta in via stabile e principale.**

È principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi secondo criteri di computo definiti con Decreto del MiSE di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Art.2, c.3)



Attività d'Impresa di interesse generale (art.2)

I settori tradizionali restano tendenzialmente immutati:

Interventi e servizi sociali, Interventi e prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Educazione, istruzione e formazione professionale, Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente, Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, Formazione extra scolastica, universitaria e post-universitaria.



Attività d'Impresa di interesse generale (art.2) - novità

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Imprenditorialità culturale (attività turistiche, ricreative e culturali di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, radiodiffusione sonora a carattere comunitario);

Cooperazione allo sviluppo, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale migranti;

Commercio equo e solidale, Social housing, agricoltura sociale, microcredito;

Organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche, Riqualficazione beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità.



Le attività d'impresa di interesse generale (art.2)

Elenco delle attività d'impresa di interesse generale può essere aggiornato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, in Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.



In ogni caso sono considerate di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività di impresa nella quale, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, **sono occupati**: a) lavoratori molto svantaggiati, b) persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora.

occupati a)+b) \geq 30% occupati totali



Assenza di scopo di lucro (art.3)

- “ L’impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- “ Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve.



È consentito alle imprese sociali **destinare** una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali:

a)		b)
ad aumento gratuito del CS sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	distribuzione , anche mediante aumento gratuito del CS o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, nella misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato	a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle Imprese sociali che non siano fondatori, associati, soci dell'IS o società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale



Misure fiscali e di sostegno economico (art.18)

Non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette:

- ” Gli utili e avanzi di gestione qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile e risultino effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o incremento del patrimonio;
- ” Gli utili e avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.



Misure fiscali e di sostegno economico (art.18)

La somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *società* che abbiano acquisito la qualifica successivamente al 20.07.2017 e che siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data:

- ” È detraibile dall'Irpef nella misura del 30%
- ” È deducibile dall'IRES nella misura del 30%

L'investimento deve essere mantenuto per l'intero almeno 3 anni



Ulteriori agevolazioni (art.18)

Alle imprese sociali non si applicano:

- “ la disciplina prevista per le società di comodo e di società in perdita sistematica;
- “ Gli studi di settore e i parametri, nonché gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Prevista inoltre la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta fondi attraverso portali telematici (D.Lgs.58/1998)



Costituzione dell'Impresa sociale

L'impresa sociale è costituita **con atto pubblico**

L'atto costitutivo deve indicare

- ” l'oggetto sociale (con particolare riferimento alle attività di impresa di interesse generale, art.2)
- ” L'assenza dello scopo di lucro (art.3)
- ” La locuzione impresa sociale nella denominazione o ragione sociale (art. 6)



Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

- “ Modalità di **ammissione e di esclusione dei soci** secondo il principio di non discriminazione (art.8)
- “ Riservare la maggioranza dei componenti **l'organo di amministrazione** all'Assemblea degli associati o dei soci (art.7, comma 2)
- “ Prevedere **specifici requisiti** di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali (art.7, comma 3)



Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

- “ Obbligo di prevedere **forme di coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati dall'attività dell'impresa sociale (art.11, comma 1);
- “ Casi e modalità di partecipazione dei **lavoratori** e degli **utenti**, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
- “ Modi di **devoluzione del patrimonio** in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica (art. 12, comma 5)



Obblighi contabili

- “ Tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari** in conformità agli artt. 2216 e 2217 del c.c.;
- “ Depositare presso il Registro delle imprese il **bilancio di esercizio**, redatto in conformità degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis, 2435-ter;
- “ Depositare presso il Registro delle imprese il **bilancio sociale** da redigersi in conformità a specifiche linee guida.



Organo di controllo interno (art.10)

Obbligo per tutte le imprese sociali della nomina di uno o più sindaci che dovranno:

- “ Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001);
- “ Vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



Organo di controllo interno (art.10)

- “ Esercitare inoltre il monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali;
- “ Attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Organo di controllo interno (art.10)

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti ex art. 2435-bis del c.c. nasce l'obbligo della **revisione contabile** esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale o dai sindaci



Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo (art.15)

Viene attribuito al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

- “ la funzione di raccordo con le altre PA, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali al fine di esercitare attività di **monitoraggio e di ricerca**.
- “ il **controllo esterno** diretto a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 112/2017.



Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo (art.15)

Le **funzioni ispettive** sono demandate all'Ispettorato nazionale del lavoro oppure mediante enti associativi riconosciuti a cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro imprese di almeno 5 diverse regioni, o associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi.

Disciplinato il **procedimento ispettivo** prevedendo in caso di accertata violazione delle disposizioni del D.Lgs.112/2017, un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di gradualità e proporzionalità (diffida – nomina commissario ad acta – perdita di qualifica e conseguente devoluzione del patrimonio).



Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art.16)

È prevista la facoltà di destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali ai fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali istituiti presso:

- “ Enti e associazioni riconosciuti (art. 15, comma 3)
- “ Fondazione Italia Sociale

I versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito



Norme transitorie (art. 17)

Le imprese sociali **già costituite** devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017



IMPRESA SOCIALE: **cosa manca?**

- Decreto del MiSE che definisca i criteri di computo secondo i quali si intende svolta l'attività in via principale;
- Decreto del MiSE che definisca atti da depositare in sede di costituzione dell'ente e le procedure di costituzione;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni irpef e ires investitori



- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Linee guida per la redazione del bilancio sociale;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Linee guida relative al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva.